



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n. **29**
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

27 MAGGIO 2014

OGGETTO
**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTI
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:30 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco	X				
TAVECCHI Angelo		X	MONTONATI Luigi	X	
PEVERELLI Claudio	X		BROVELLI Laura	X	
AUTUNNO Chiara	X		GUFFANTI FIORI Giovanni	X	
MONTI Federico	X		CATAPANO Antonio		X
GRASSANI Marina	X		ERRICO Diego	X	
BELTRAMI Pietro	X		TRAVAINI Alessandro	X	
CAVALLI Maria		X	VAGLIANI Vincenza		X
RIZZI Arturo	X		ZIGGIOTTO Mario	X	
BOCCHETTA Maria Lina	X		COSTA Luigi	X	
DI NATALE Agostino	X		PAGNOTTA Ortensia	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 20.

E' presente l'Assessore esterno Matteo POLO FRIZ.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

il SINDACO, unitamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno strettamente connessi con l'approvazione del Bilancio di Previsione, illustra il punto in trattazione, del tenore seguente:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93: MOLLIA ANTONELLA. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Visti i commi 671 e 675 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che stabiliscono rispettivamente che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso che il comma 676 art.1 della Legge 147/13 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Dato che il successivo comma 677 art. 1 della richiamata Legge 147/13, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera) del decreto legge 16 del 6 Marzo 2014 convertito con modificazioni con la Legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone che con la medesima deliberazione di cui al comma 676, è possibile determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Richiamato l'articolo 12 del Capitolo 3 del Regolamento per la disciplina della IUC che espressamente cita:

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo.
3. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio comunale dal cittadino italiano residente all'estero (AIRE) si considera direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata;
4. L'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Visto il comma 681 art. 1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

Visto l'articolo 3 comma 5 capitolo 2 del Regolamento per la disciplina della IUC che stabilisce che l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Dato atto il comma 682 art. 1 Legge 147/13 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Dato atto che il comma 683 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, dispone che il Consiglio Comunale deve approvare entro fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Visto il comma 688 che stabilisce che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed è altresì consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

Visto pertanto il comma 3 l'articolo 14 del capitolo 2 del richiamato Regolamento per la disciplina della IUC, che ha stabilisce le date di pagamento in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre consentendo altresì il pagamento in unica soluzione in data 16 giugno;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio "Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni", in esecuzione dell'atto di organizzazione n. 2/2014;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93: MOLLIA ANTONELLA. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ALIQUOTA 1 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze così come definite dall'art. 11 capitolo 2 del Regolamento per la disciplina della IUC, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

ALIQUOTA 2 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze così come definite dall'art. 11 capitolo 2 del Regolamento per la disciplina della IUC, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare classate in categoria A/1, A/8 ed A/9

ALIQUOTA 0,8 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;

- 3) di determinare le seguenti agevolazioni ed esenzioni ai sensi dell'art. 7 capitolo 2 del Regolamento per la disciplina della IUC:
 - a) per l'abitazione principale e relative pertinenze, oltre agli immobili ad esse equiparate dell'art. 11 capitolo 2 del Regolamento per la disciplina della IUC e come definite ai fini IMU, si applica un detrazione pari ad € 1.000,00, fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo della somma delle aliquote TASI + IMU per ciascuna categoria di immobile così come stabilito dal comma 677 art. 1 Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 modificato così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera) del decreto legge 16 del 6 Marzo 2014 convertito con modificazioni con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 ;
- 5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità omogeneamente su tutta la collettività.
 - b) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o il minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui sono quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Servizi indivisibili	quota finanziamento T.A.S.I.
Illuminazione Pubblica	320.000,00
Viabilità	100.000,00
Protezione Civile	20.000,00
Anagrafe e Stato Civile	105.000,00
	545.000,00

- 6) Di dare atto che il gettito della tassa che si quantifica in € 545.000,00 saranno introitati alla risorsa 1.02.0061 del Bilancio di previsione es. 2014 in corso di predisposizione.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere alla pubblicazione

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

~~~~~

La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

*Escono i conss. Costa e Pagnotta – I presenti sono 15.*

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Voti favorevoli | 11                                         |
| Voti contrari   | 4 (Di Natale, Errico, Travaini, Ziggiotto) |
| Astenuti        | =                                          |

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:

|                 |    |
|-----------------|----|
| Voti favorevoli | 15 |
| Voti contrari   | =  |
| Astenuti        | =  |

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto.  
All'originale firmato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Antonella MOLLIA

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 06/06/2014 per 15 giorni consecutivi.

Arona, 06/06/2014

PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA  
F.to Valeria RODI

---

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo.

Arona,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

---

Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D. Lgs 267/2000).

Dal Palazzo Civico,.....

PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA  
F.to